

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3761**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore MILIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1999**

---

Disposizioni sulle controversie in tema di determinazione  
delle tariffe d'estimo e delle microzone catastali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Una vistosa carenza procedurale investe le controversie sulle tariffe d'estimo. Infatti, sia per quanto concerne la determinazione di tali tariffe sia per quel che riguarda la loro revisione non viene offerta, attualmente, al cittadino contribuente alcuna possibilità di tutelarsi in sede giurisdizionale quando egli voglia contestare nel merito le valutazioni tecniche compiute dall'amministrazione: gli è consentito ricorrere alle commissioni tributarie, ma esclusivamente per questioni di classamento. Oppure gli è aperta la strada del tribunale amministrativo regionale, però soltanto per vizi di legittimità.

L'impossibilità di una tutela giurisdizionale si registra altresì allorché il cittadino intenda ricorrere nel merito delle decisioni avverso l'individuazione delle microzone catastali, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale carenza si avvertirà ancor maggiormente nei prossimi anni, in conseguenza

della generale revisione del catasto attualmente in essere. Pare superfluo ricordare che l'individuazione delle microzone è elemento fondamentale per la successiva determinazione delle tariffe, e la determinazione delle tariffe costituisce - per i diretti riflessi sull'imposizione fiscale tanto erariale quanto locale (in primo luogo sull'imposta comunale sugli immobili) - un elemento di primario rilievo per l'economia di qualsiasi proprietario di casa.

L'individuazione di un rimedio non presenta eccessive difficoltà. Si ritiene sufficiente attribuire al tribunale amministrativo regionale la competenza estesa al merito in materia sia di determinazione delle tariffe d'estimo sia di individuazione delle microzone catastali. Il giudice potrà quindi disporre dei mezzi di prova come sancito dal regolamento di procedura del Consiglio di Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Le controversie che riguardano la determinazione e la revisione delle tariffe d'estimo nonchè l'individuazione delle microzone catastali omogenee di cui all'articolo 3, comma 154, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, con la facoltà di ricorrere ai mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

